

 Comune di ANACAPRI	Numero 16	Data 22/07/2020	
---	--------------------------------	--------------------------------------	--

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno 2020 addì 22 del mese di Luglio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in

- [] prima convocazione
- [] seconda convocazione
- [] d'urgenza

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
SCOPPA ALESSANDRO	Sindaco	SI
CERROTTA FRANCESCO	Vice Sindaco	SI
MAZZARELLA LUIGI	Consigliere_Ass	SI
D'AMICO SERAFINA	Consigliere	SI
AMABILE VIRGINIA	Consigliere_Ass	SI
SCHIANO MANUELA	Consigliere_Ass	SI
LO RUSSO MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRAIUOLO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
BARILE VINCENZO	Consigliere	SI
PELLI STEFANIA	Consigliere	NO
SCOTTI PIETRO	Consigliere	SI
IACHEL MARIA ROSARIA	Consigliere	NO
FIGLIO FRANCESCO	Consigliere	NO

Totale presenti:	10	/	Totale assenti:	3
-------------------------	-----------	----------	------------------------	----------

Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SCOPPA ALESSANDRO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- () Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
- () Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: **FAVOREVOLE**, che viene allegato al presente atto.

Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Il Sindaco passa all'esame del punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna seduta e passa la parola al Vice Sindaco che relaziona sulla proposta agli atti del Consiglio a propria firma

Relazione istruttoria - Responsabile del Settore Finanze d.ssa Adele Ipomea

Premesso

- che con deliberazione di C.C. n. 4 del 07.03.2003 è stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali, modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2005, con deliberazione di C.C. n. 18 del 02.04.2007, con deliberazione di C.C. n. 18 del 21.04.2010, con deliberazione di C.C. n. 20 del 06.06.2012, con deliberazione di C.C. n. 33 del 01.07.2015, con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.03.2016, con deliberazione di C.C. n. 37 del 18/09/2019 e con deliberazione di C.C. n. 64 del 18/12/2019;
- che appare necessario modificare alcuni articoli del predetto regolamento;
- che l'ufficio ragioneria ha predisposto la modifica, sottoponendola al vaglio della Commissione Consiliare per l'elaborazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
- che la Commissione Regolamenti ha approvato tale modifica nella seduta del 15/07/2020;

Visto il testo integrale del Regolamento, con le modifiche su indicate, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Si trasmette la presente all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to d.ssa Adele Ipomea

Il Vice Sindaco

letta e fatta propria la relazione che precede;

Ritenuto di provvedere in merito

propone

- di modificare il Regolamento Generale delle entrate comunali, così come in premessa indicato;
- di approvare il nuovo testo modificato del Regolamento su citato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente Regolamento modificato entra in vigore ad esecutività della presente deliberazione;
- di delegare il responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- di dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

IL VICE SINDACO
f.to Francesco Cerrotta

Il Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta.

Alzano la mano in segno di assenso n. 10 Consiglieri su 10 presenti e 10 votanti.

Si approva all'unanimità

Il Sindaco propone di votare l'immediata eseguibilità dell'atto.

Alzano la mano in segno di assenso n. 10 Consiglieri su 10 presenti e 10 votanti.

Si approva all'unanimità.

Vista la proposta del Vice Sindaco sig. Francesco Cerrotta, avente ad oggetto: **MODIFICA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Visto il parere del Revisore, prot. n. 9425 dell'1/07/2020.

Visto l'esito delle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE **DELIBERA**

- **di approvare** integralmente la proposta al n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**
- **di dichiarare**, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
SCOPPA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Prot. N.

La suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2020 al 06/08/2020.

Dalla residenza comunale, li 22/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:
dal 22/07/2020 al 06/08/2020.
- E' divenuta esecutiva il giorno: 03/08/2020

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 07.03.2003
modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2005,
con deliberazione di C.C. n. 18 del 02.04.2007
con deliberazione di C.C. n. 18 del 21.04.2010
con deliberazione di C.C. n. 20 del 06.06.2012
con deliberazione di C.C. n. 33 del 01.07.2015
con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.03.2016
con deliberazione di C.C. n. 37 del 18.09.2019
con deliberazione di C.C. n. 64 del 18.12.2019
con deliberazione di C.C. n.**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- » 2 - Definizione delle entrate
- » 3 - Aliquote e tariffe
- » 4 - Agevolazioni

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- » 5 - Forme di gestione
- » 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- » 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- » 8 - Attività di controllo delle entrate
- » 9 - Rapporti con i cittadini
- » 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- » 10 bis – Accertamento esecutivo tributario
- » 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- » 11 bis – Accertamento esecutivo patrimoniale
- » 12 - Contenzioso tributario
- » 12 bis – Mediazione tributaria
- » 13 - Sanzioni tributarie
- » 14 - Autotutela

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

- » 15 – Riscossione
- » 15 bis – Riscossione coattiva
- » 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- » 17 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- » 18 – Rimborsi
- » 19 – Interessi
- » 20 – Versamenti
- » 21 – Compensazioni
- » 22 – rateizzazione del credito tributario
- » 23 – rateizzazione entrate patrimoniali
- » 23 bis – rateizzazione della riscossione coattiva

TITOLO IV

NORME FINALI

- » 24 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi vigenti.

Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 godono della riduzione del 50% delle tariffe e aliquote in vigore per i tributi comunali di seguito elencati: IMU, TARI, COSAP, AFFISSIONI E PUBBLICITA'.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 28 - 30 del D.Lvo 267/2000;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 bis, comma 1, lettera c), del D.Lvo 267/2000;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113 bis, comma 1, lettera e) del D.Lvo 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, nella deliberazione di approvazione della relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8
Attività di controllo delle entrate

L'attività di controllo delle entrate verrà eseguita secondo quanto disposto dal Regolamento sul contrasto all'evasione tributaria.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con

riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente deve avvenire secondo le disposizioni legislative in materia.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento può essere anche affidata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 10 bis

Accertamento esecutivo tributario

Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazioni delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27.12.2006 n. 296.

A partire dal 01.01.2020 gli atti al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P. R. 29.09.1973 n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14.04.1910 n. 639.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art.11 bis **Accertamento esecutivo patrimoniale**

L'avviso di accertamento patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

A partire dal 01.01.2020 l'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorso sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P. R. 29.09.1973 n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14.04.1910 n. 639.

Art. 12 **Contenzioso tributario**

Spetta al Rappresentante legale dell'Ente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 12 bis **Mediazione tributaria**

La mediazione tributaria è possibile nei casi previsti dal comma 1, articolo 17 del D. Lgs 15.12.1996 n. 546 per le controversie tributarie di valore inferiore a 50.000,00 euro, così come disciplinata dal relativo regolamento comunale.

Art. 13
Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché tutto quanto disposto dal regolamento comunale in materia di diritti del contribuente.

Art. 14
Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III
RISCOSSIONE

Art. 15
Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, mediante banche e/o istituti di credito convenzionati, ovvero mediante le altre forme previste dalla legge.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Gli Agenti contabili sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale.

Art. 15 bis
Riscossione coattiva

Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Anacapri;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese

le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, del D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Fermo restando i termini prescrizionali previsti dalla Legge, il responsabile del servizio può disporre il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 19

Interessi

Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso utilizzando il tasso di interesse legale.

Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20

Versamenti

I versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi per importi inferiori a un Euro.

Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore a dieci Euro.

Il predetto limite deve considerarsi comprensivo di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 21

Compensazioni

Il Contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi.

In caso di mancato riscontro entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 22

Rateizzazione del credito tributario

Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad avvisi di pagamento, atti di liquidazione, di accertamento esecutivo o di irrogazione di sanzioni, secondo le modalità di seguito indicate.

La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento.

Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

- a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 5% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato complessivamente dal debitore e dal coniuge per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
- b) trattandosi di impresa, o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

Il pagamento delle somme dovute avviene in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 48 rate, fermo restando che l'importo minimo non può essere inferiore ad euro 150,00 secondo il seguente schema:

- d) fino ad euro 500,00 nessuna rateizzazione;
- e) da euro 500,01 ad euro 2.000,00 fino a 12 rate mensili;
- f) da euro 2.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- g) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili.
- h) oltre 20.000,01 fino a 48 rate mensili.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione, può disporre rateizzazioni , bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Al piano di ammortamento del debito si applicano gli interessi calcolati al saggio legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo deve essere versato in unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e non è più rateizzabile.

Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- a) qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e quindi certi, liquidi ed esigibili;
- b) qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 20.000,00, il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.

Art. 23

Rateizzazione entrate patrimoniali

Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti riferiti ad entrate patrimoniali, comprensive di sanzioni, secondo le modalità di seguito indicate.

Il funzionario responsabile del servizio interessato, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

Il pagamento delle somme dovute avviene in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 48 rate, fermo restando che l'importo minimo non può essere inferiore ad euro 150,00 secondo il seguente schema:

- i) fino ad euro 500,00 nessuna rateizzazione;
- j) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;

- k) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- l) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili.
- m) oltre 20.000,01 fino a 48 rate mensili.

Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione, può disporre rateizzazioni , bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Al piano di ammortamento del debito si applicano gli interessi calcolati al saggio legale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo deve essere versato in unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e non è più rateizzabile.

A garanzia dell'esatto adempimento, entro il termine di scadenza della prima rata il debitore deve produrre polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- 1) qualora il richiedente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e quindi certi, liquidi ed esigibili;
- 2) qualora il richiedente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

Art. 23 bis **Rateizzazione della riscossione coattiva**

I soggetti affidatari della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concedono la rateizzazione delle somme dovute applicando il proprio regolamento in materia.

TITOLO IV **NORME FINALI**

Art. 24 **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore secondo legge.



ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI ANACAPRI

Provincia di Napoli

Verbale n. 11 del 30/06/2020

COMUNE DI ANACAPRI
01. LUG. 2020
N. 9425 ARCH _____

Oggetto: Parere sulla proposta di modifica al regolamento Generale delle Entrate Comunali

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 04 del 07/03/2003 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali e che tale regolamento è stato successivamente modificato con delibere di C.C. n. 23 del 28/06/2005, n. 18 del 02/04/2007, n.18 del 21/04/2010, n. 20 del 06/06/2012, n. 33 del 01/07/2015, n. 20 del 16/03/2016, n. 37 del 18/09/2019; n. 64 del 18/12/2019;
- E' pervenuta allo scrivente Revisore dei Conti, in data 30/06/2020, via e-mail, richiesta di parere in ordine alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate , con riguardo agli articoli 10bis - accertamento esecutivo tributario; 11bis - accertamento esecutivo patrimoniale; 15bis - Riscossione coattiva; 23 - rateizzazione entrate patrimoniali; 23bis rateizzazione della riscossione coattiva;

Appurato che

- Le modifiche proposte e relative integrazioni risultano conformi all'impianto normativo vigente;

Visto:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;
- Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;
- Il Vigente regolamento di contabilità;

esprime

Parere favorevole sulla modifica di cui in oggetto

Li, 30/06/2020

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Robert Thomas Wirth



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Addì, 30 giugno 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEGLI ART. 49 COMMA 1 E 147 BIS
COMMA 1 DEL D.LVO N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE AD OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Si esprime parere favorevole ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lvo 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica in qualità di responsabile del servizio interessato.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(D.ssa Adele Ipomea)